



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 17-04-2020

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165. Aggiornamento della deliberazione di G.C. n. 11 del 18.02.2020.

L'anno **Duemilaventi** addì **Diciassette** del mese di **Aprile** alle ore **17:30**, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 12.03.2020 "*Disciplina urgente per la gestione telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale durante l'emergenza COVID-19*" e del D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 73.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza in modalità telematica, ai sensi del D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 73, il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Segretario Comunale attesta altresì che il sistema di videochiamata di Skype consente l'identificazione con certezza dei partecipanti e che la qualità della connessione audio/video è sufficiente per assicurare la regolarità dello svolgimento della riunione e delle funzioni di cui all'articolo 97 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n. 2 del 12.03.2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in modalità telematica per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 30 del 17-04-2020

OGGETTO: **Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165. Aggiornamento della deliberazione di G.C. n. 11 del 18.02.2020.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, stabilisce che *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

RICHIAMATO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75, ora rubricato *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* che prevede: 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.* 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.* 3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione*

organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che statuisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- l'art. 35, comma 4, che dispone che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO inoltre l'art. 6-ter, del medesimo D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione

e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 11 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano occupazionale 2020;

CONSIDERATO che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- l'art. 3 del decreto-legge 24.06.2014 n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015), che prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del **100 per cento a decorrere dall'anno 2018**. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget di assunzione degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- i seguenti commi dell'art. 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016:
 - 221 quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- 228, a mente del quale *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento[...];*

RILEVATO pertanto che, alla luce della sopra citata normativa, la capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto Ministeriale, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2018	100% della spesa delle cessazioni anno precedente se ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 comma 2, secondo periodo del D.L. n. 50/2017
2019	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
2020	100% della spesa delle cessazioni anno precedente o in corso se ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 comma 2, secondo periodo del D.L. n. 50/2017

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- l'art. 14-bis del DL 4/2019 che, modificando il comma 5-sexies del citato art. 3 del DL 90/2014, stabilisce che *per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.*
- l'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 53 in particolare il comma 1 a mente del quale *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale*

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

- il comma 8 del citato art. 3 della L. 56/2019 che sospende, per il triennio 2019/2021 il ricorso alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, preliminarmente alle assunzioni di personale tramite concorso;

DATO ATTO che il DL 34/2019, convertito il L. 58/2019 stabilisce che le capacità assunzionali dei Comuni seguiranno delle nuove regole basate sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni stesse, come specificato dall'art. 33 comma 2 della predetta disposizione normativa, a partire dalla data indicata da apposito decreto attuativo;

CONSIDERATO che il decreto de quo, pur essendo stato approvato in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali non è ancora stato adottato e ritenuto di provvedere alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more della sua emanazione, con le regole vigenti alla data odierna, riservandosi di modificarla qualora non fosse conforme alle nuove modalità previste per il calcolo delle capacità assunzionali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;
- la deliberazione n.71/2017/PAR del 15.03.2017 della Corte dei Conti Lombardia la quale ha precisato, in particolare che "... la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo "spesa del personale cessato" sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all'ente locale di assumere personale ... un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione del citato comma 557";

RILEVATO che a seguito delle cessazioni ed assunzioni intervenute negli ultimi anni e che interverranno per l'anno in corso, la capacità assunzionale per il periodo 2020-2022 è specificata nel seguente prospetto:

Cessazione	Spesa personale	Facoltà
Istruttore direttivo contabile D tempo pieno	€ 40.317,56	€ 40.317,56
Istruttore direttivo tecnico tempo parziale 50%	€ 22.895,53	€ 22.895,53
Operaio manutentore tempo pieno	€ 28.648,27	€ 28.648,27
	€ 91.861,36	€ 91.861,36

VALUTATO di procedere, per gli anni 2020-2022 alle seguenti assunzioni di personale, tenuto conto delle unità cessate a qualsiasi titolo e delle relative capacità assunzionali maturate, in accordo con la vigente normativa citata:

Facoltà con resti	Assunzioni (n)	Anno	Tempo di lavoro	Spesa	Resto
€ 40.317,56	istruttore contabile c	2018	100%	€ 29.712,04	€ 10.605,52
€ 33.501,05	istruttore direttivo tecnico p.time	2019	66%	€ 29.473,69	€ 4.027,36
€ 32.675,63	agente polizia locale	2020	50%	€ 14.856,02	€ 17.819,61
€ 17.819,61	istruttore amministrativo	2020	50%	€ 14.856,02	€ 2.963,59
				€ 74.041,75	

RITENUTO, vista l'esigenza di garantire il servizio di vigilanza in maniera costante, di prevedere l'avvio di una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di un agente di polizia locale a tempo pieno, prima di esperire selezione per individuazione di agente a tempo parziale, in considerazione del fatto che il trasferimento per mobilità di dipendenti tra enti sottoposti alle limitazioni delle spese di personale non comporta utilizzo della capacità assunzionale ai sensi dell'art. 1 comma 47 della L. 311/2004;

RITENUTO di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- sta rideterminando la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;

- prevede di rispettare il suddetto limite anche per gli anni 2020,2021,2022, in considerazione delle assunzioni programmate, come risulta dai prospetti allegati alla presente sub lettera C);
- ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati da privati (v. attestazione del Responsabile dell'Area economico finanziaria, prot. n. 0007326 del 29/05/2017);
- ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.03.2020;
- ha rispettato il Pareggio di bilancio nell'anno 2019 e alla data odierna non vi sono elementi che facciano propendere per il mancato pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006) con deliberazione G.C. 8 del 25/01/2019;

DATO ATTO che la legge delega 07.08.2015 n. 124, nello specifico all' art. 17 comma 1 lett. q) , ha previsto tra i vari criteri di indirizzo nella riforma del pubblico impiego il “ progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”, per cui la dotazione organica non va più intesa in senso rigido né deve contemplare posti vacanti che non siano astrattamente occupabili in accordo con le capacità assunzionali dell'ente;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 68;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario comunale (Allegato A);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, reso in data 16.04.2020, prot. n. 1398 **(Allegato B)**;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabili, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dalla Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio

di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiornare la propria deliberazione n. 11 del 18.02.2020 di approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165.”, prevedendo l’assunzione di un agente di polizia locale e di un istruttore amministrativo;
3. di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
4. di approvare l’allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale (**Allegato A**);
5. di approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 come segue:

Facoltà con resti	Assunzioni (n)	Anno	Tempo di lavoro	Spesa	Resto
€ 40.317,56	istruttore contabile c	2018	100%	€ 29.712,04	€ 10.605,52
€ 33.501,05	istruttore direttivo tecnico p.time	2019	66%	€ 29.473,69	€ 4.027,36
€ 32.675,63	agente polizia locale	2020	50%	€ 14.856,02	€ 17.819,61
€ 17.819,61	istruttore amministrativo	2020	50%	€ 14.856,02	€ 2.963,59
				€ 74.041,75	

6. di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano all’attivazione tempestiva delle procedure necessarie all’assunzione prevista, in modo da evitare la vacanza della posizione, prevedendone la copertura, se necessario, anche a tempo determinato, per un periodo di affiancamento con l’attuale dipendente;
7. di dare atto altresì che si potrà in ogni caso procedere alla attivazione delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 ove nel corso dell’anno vengano presentate da parte del personale in servizio richieste di mobilità volontaria in uscita;
8. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - a) art. 6, comma 6, del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
 - b) art. 33, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
 - c) art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;

- d) art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
 - e) art. 10, comma 5, del d.lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
9. di demandare al Segretario comunale l'adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento, nonché eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzione personale assente e/o per esigenze straordinarie;
 10. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
 12. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti attivando tempestivamente le procedure relative, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari
